



COMUNE DI FAGNANO OLONA

PROVINCIA DI VARESE

Approvato con deliberazione n. 27319 del 10-9-92

Copia conforme all'originale
C.E. 11472

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta stra ordinaria di 1^a convocazione

OGGETTO: MODIFICA DEL 1° COMMA DELL'ARTICOLO 55 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO
"NORME RELATIVE ALLA ALTEZZA DEGLI EDIFICI".

L'anno millenovecento novantuno, addì quindici
del mese di ottobre alle ore 21.00 nella sala delle riunioni consiliari.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge Comunale e Provinciale, sotto la presidenza del Sig. Rinaldo Zazzeron si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
Rinaldo	ZAZZERON	SI		Morris	GANI	SI	
Norberto	DE MARCHI	SI		Luigi	CATTANEO	SI	
Santino Natale	ROSSI	SI		Claudio	BELLUSCHI	SI	
Ennio Giovanni	TESTOLIN	SI		Franco	MACCHI	SI	
Alessandro	BOSSI	SI		Federico	SIMONELLI	SI	
Donato	MAURO	SI		Donatella	BELTEMACCHI	SI	
Vera	DIAZZI	SI		Santi	DI PAOLA	SI	
Carlo	SCANDROGLIO	SI		Massimo	PARRINO	SI	
Carlo	MOLTRASI	SI		Carmelo	RUSSELLO	SI	
Natalino	LURASCHI	SI		Rosaldo	BONICALZI	SI	
Giuseppe	GADDA	SI		Angelo	PINNARI	SI	
Morena	MAININI	SI		Daniele	GUSSONI	SI	
Sergio	BETTI	SI		Floriano	PIGNI	SI	
Maria Cristina	TESTA	SI		Loredana	CRISTINI	SI	
Paolo	BEDIN	SI		Giovanni	NAPOLITANO	SI	

Partecipa il Segretario comunale Dr. Ernesto Arturi

Il Signor Presidente riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

COMUNE DI FAGNANO OLONA

È copia conforme al suo originale
che si rilascia per uso

amministrativo

Fagnano Olona, li

16 LUG. 1992

IL SEGRETARIO GENERALE



IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la seguente relazione dell'Assessore all'urbanistica:

" Il Comune di Fagnano Olona è dotato di Regolamento Edilizio approvato dalla Giunta Regionale il 22.06.1982.

In questi anni di gestione si sono evidenziate alcune contraddizioni tra le N.T.A. del P.R.G. e il R.E., in particolare per quanto riguarda alcuni contenuti specifici di entrambi.

Ne consegue una difficile interpretazione come anche, prevalendo le norme più restrittive, uno snaturamento delle specifiche discipline.

Pertanto si procede nel particolare a modificare l'articolo 55 del R.E. per la parte che contraddice le Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. vigente."

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 672 del 08.10.1991 relativa all'incarico all'arch. Ivana Lucchesi di Varese per la redazione della Variante del Regolamento Edilizio;

Visti gli articoli 33, 35, 36 della Legge Urbanistica 1150/1942 e successive modificazioni ed integrazioni;

Accertato che il Comune di Fagnano Olona è dotato di un Regolamento Edilizio adottato contemporaneamente con il Piano Regolatore Generale con deliberazione consiliare n° 3 del 04.01.1980 e successivamente approvato dalla Regione Lombardia con deliberazione di Giunta Regionale n° 18222 del 22.06.1982;

Preso atto che la modifica non rientra nei casi previsti dall'articolo 22 della L.R. 02.11.1978 n° 63;

Visto che l'atto in esame è di competenza del Consiglio Comunale rientrando tra le materie di cui all'art. 32 lettera b) della Legge 142/90;

Accertato che il Comune di Fagnano Olona non ha responsabili dell'Ufficio Urbanistica all'8° livello e che il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla legittimità della proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 53 della citata Legge 142/90;



CON la votazione favorevole della maggioranza dei consiglieri votanti
espressa in premessa

D E L I B E R A

- 1) Di modificare il primo comma dell'articolo 55 del
vigente Regolamento Edilizio come segue:
vengono abrogate le parole:

"..... comunque essa non potrà mai superare i metri
13.20."
- 2) Di allegare la relazione predisposta dall'arch. Ivana
Lucchesi di Varese;
- 3) Di trasmettere il presente atto, dopo l'esame senza
rilievi da parte dell'Organo di Controllo, con
l'avvenuta esecutività del provvedimento in oggetto,
alla Regione Lombardia per l'approvazione;
- 4) Conseguita l'approvazione della Regione la Variante in
oggetto entrerà in vigore il sedicesimo giorno
successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio;

Successivamente con la votazione favorevole della maggioranza dei
consiglieri votanti espressa in premessa

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
(Rinaldo Zanzeron)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Ernesto Arturi)



IL CONSIGLIERE ANZIANO
(Norberto De Marchi)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
A T T E S T A

che la presente deliberazione
è stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni
consecutivi dal 18 OTT. 1991 al 02 NOV. 1991 come prescritto
dall'art. 47, comma 1, della legge 8.6.1990 n. 142.
Lì, 18 OTT. 1991



IL SEGRETARIO COMUNALE

ERNESTO ARTURI

E' stata trasmessa con elenco n. 37 in data 17 OTT. 1991 al
CO.RE.CO. ai sensi del 1° comma dell'art. 45 della legge
8.6.1990 n. 142 e ricevuta il 15 OTT. 1991
Lì, 19 NOV. 1991

IL SEGRETARIO COMUNALE

- E' divenuta esecutiva per il motivo di cui al punto 3 :
- 1 - perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 47, comma 3);
 - 2 - decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO.:
 - 2a - dell'atto (art. 46, comma 1);
 - 2b - dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (art. 46, comma 4);
 - 3 - avendo il CO.RE.CO. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (art. 46, comma 5) nella seduta del 04 NOV. 1991
atti N. 17652/0

Lì,

19 NOV. 1991

IL SEGRETARIO COMUNALE

ARTURI ERNESTO



COMUNE DI.

FAGNANO OLONA

PROVINCIA DI VARESE

ALLEGATO

ALLA DELIBERAZIONE CC

N. 35

DEL 1^o OTT. 1991

IL SINDACO

RINALDO ZAZZERON

IL SEGRETARIO

ERNESTO ARTURI

REGOLAMENTO EDILIZIO

VARIANTE

UFFICIO TECNICO
EDILIZIA PRIVATA
Ricevuto da _____
In data 10 OTT. 1991

COMUNE DI FAGNANO OLONA
SECRETARIA
- 7 OTT. 1991
18750
19 10 1

UFFICIO TECNICO
Ricevuto il 9 OTT. 1991

OTTOBRE 1991

IVANA LUCCHESI
dott. architetto
21100 VARESE
piazza Podestà, 2 - progetto
Telefono 0332 - 23.22.81
il progettista
DR. ARCH. I. LUCCHESI
C.F.: LCC VNI 58068 B2280
Partita IVA: 0058 491 0129

il sindaco
R. ZAZZERON

il segretario
DR. E. ARTURI

adozione _____ deliberazione C.C. n. _____ del _____
visto _____ S.P.C. di VARESE prot.n. _____ del _____
pubblicazione _____ dal _____ al _____
approvazione regionale deliberazione G.R.L. n. _____ del _____

RELAZIONE

Il Comune di Fagnano Olona è dotato di Regolamento Edilizio approvato dalla Giunta Regionale il 22.06.1986.

In questi anni di gestione si sono evidenziate alcune contraddizioni tra le N.T.A. del P.R.G. e il R.E., in particolare per quanto riguarda proprio alcuni contenuti specifici di entrambi.

Ne consegue una difficile interpretazione come anche, prevalendo le norme più restrittive, uno snaturamento delle specifiche discipline.

Pertanto si procede nel particolare a modificare l'art. 55 del R.E. per la parte che contraddice le Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. vigente.

Ottobre 1991



ART. 55

Al 1° comma viene eliminato l'ultimo capoverso e precisamente:

" comunque essa non potrà mai superare i mt. 13,20."



Titolo I°

POMI GENERALI

Art. 54 - Requisiti generali

Gli edifici debbono possedere i requisiti di buona visibilità e abitabilità, né possono determinare fenomeni di inquinamento ambientale.

Tali requisiti vengono stabiliti dalle norme seguenti, vincolanti per le nuove costruzioni e da realizzare, ove tecnicamente possibile, sulle altre costruzioni.

Art. 55 - Norme relative all'altezza degli edifici

L'altezza massima degli edifici è determinata in funzione della larghezza degli spazi pubblici, nei limiti prescritti per ogni singola zona dal P.R.G.; comunque essa non potrà mai superare i mt. 13,20.

Agli effetti della determinazione dell'altezza degli edifici le vie private sono assimilate agli spazi pubblici.

L'altezza di un fabbricato è data dalla media delle altezze delle varie fronti. L'altezza di ciascun fronte è data dalla differenza fra la quota media del marciapiede o del terreno e la quota media del soffitto dell'ultimo piano abitabile.

Le soluzioni di coronamento degli edifici non concorrono al computo dell'altezza complessiva purché non eccedano di mt. 1,80 l'altezza complessiva consentita se l'edificio stesso si affacci su suolo pubblico di larghezza superiore a mt. 12,00, e di mt. 0,80 se si affacci su suolo pubblico di larghezza inferiore a mt. 12,00.

Art. 56 - Costruzione in arretramento e edifici fronteggianti spazi di diversa larghezza

Chi costruisce in arretrato dal filo stradale e comunque da quello stabilito, potrà computare, al fine della determinazione dell'altezza degli edifici, la larghezza dello spazio antistante, misurando la effettiva risultante della somma della larghezza della strada più l'arretramento proposto senza tener conto dell'eventuale arretramento del frontista.

Quando un edificio sia eretto all'angolo di due spazi pubblici (vie, piazze, etc.) di larghezza diversa, oppure prospettanti due tratti di spazio pubblico contigui e di diversa larghezza, e la fronte o la parte di fronte prospiciente lo spazio più largo abbia l'estensione di almeno mt. 12,00, l'edificio può risultare con la stessa altezza anche dalla parte dello spazio pubblico di larghezza minore per una lunghezza non superiore a mt. 8,00.